

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale Della Funzione Pubblica e Del Personale

FAQ – Progressioni economiche – Decorrenza 1 gennaio 2024 (Area Coadiutori, Area Assistenti, Area Funzionari + Corpo Forestale della Regione Siciliana D.D.G n 6296, 6297 e 6298 del 23 dicembre 2025)

Fonti richiamate nelle FAQ

- **CCRL 2019-2021**: disciplina generale delle progressioni economiche all'interno delle Aree tramite differenziali stipendiali (art. 18) e profili disciplinari richiamati (art. 83, co. 3, lett. f).
- **CCRI 16/09/2025 (attuativo art. 18 del CCRL)**: contingenti (art. 1), requisiti (art. 2), criteri (art. 3), graduatorie e ex-aequo (art. 4).
- **Parere ARAN Sicilia prot. n. 540 del 18/11/2025**: chiarimenti interpretativi su requisiti, decorrenza economica, calcolo biennio disciplinare e triennio performance.
- **Avviso pubblico** distinto per **Area/Coadiutori/Assistenti/Funzionari** di indizione della procedura selettiva per attribuzione differenziale stipendiale.

Premessa

Le presenti FAQ integrano quelle emanate in precedenza e pubblicate nella “*Piattaforma del Dipendente*”.

La finalità è quella di dipanare i principali dubbi di natura interpretativa che si sono appalesati attraverso la formulazione dei quesiti inoltrati all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

In ragione di ciò l'Amministrazione si riserva la possibilità di poter rettificare, integrare, precisare, puntualizzare, le FAQ in precedenza pubblicate.

A tal riguardo si torna ad evidenziare che le finalità delle FAQ sono esclusivamente esplicative e operative, **onde favorire un'applicazione uniforme delle regole di partecipazione e dei criteri di valutazione**.

In caso di eventuale difformità, prevalgono le disposizioni contenute nelle fonti normative e contrattuali vigenti e negli Avvisi pubblici emanati con i **D.D.G n 6296, 6297 e 6298 del 23 dicembre 2025**.

1.D: I dati anagrafici precompilati come il nome e/o la sede lavorativa (Dipartimento, Servizio/Ufficio) non sono aggiornati o risultano parziali (ad es. è indicato solo il primo nome). Devo segnalarli o posso comunque inoltrare l'istanza, considerata la dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000?

R. Ferma restando la possibilità di segnalare eventuali errori o imprecisioni anagrafiche tramite i canali indicati nella FAQ A10, i dati anagrafici visualizzati nella piattaforma sono precompilati automaticamente dai sistemi informativi dell'Amministrazione, non sono modificabili dall'utente e hanno funzione prevalentemente identificativa del dipendente. Nell'ambito della presente procedura, eventuali difformità, incompletezze o mancati aggiornamenti relativi al nominativo o alla sede/posizione lavorativa assegnata non costituiscono elementi ostativi alla presentazione dell'istanza, né incidono sulla verifica dei requisiti di partecipazione o sull'attribuzione del punteggio. In tali casi, il dipendente può procedere regolarmente all'inoltro della domanda. Resta fermo che l'istanza può essere validamente presentata solo qualora il sistema abbia correttamente riconosciuto il dipendente. Qualora, invece, risultino incongruenze nei dati identificativi essenziali, quali il codice fiscale o la matricola, tali da far ritenere non corretto il riconoscimento dell'utente, il dipendente non deve procedere all'inoltro dell'istanza e deve rivolgersi ai canali di assistenza indicati. Qualora la Sezione Anagrafica risulti già compilata e confermata, ed il dipendente sia a conoscenza di un successivo ag-

giornamento dei propri dati nei sistemi dell'Amministrazione, è possibile annullare la sezione relativa ai dati anagrafici cliccando sull'icona del cestino corrispondente, al fine di forzare un nuovo caricamento delle suddette informazioni aggiornate.

2. D: È possibile modificare una domanda già compilata prima dell'invio definitivo?

R. Sì. Fino all'invio definitivo dell'istanza, il dipendente può modificare, integrare o correggere i dati inseriti nelle singole sezioni della domanda, purché entro il termine di chiusura della procedura. In tale fase, l'istanza permane nello stato di "bozza" e non produce effetti ai fini della procedura. Con l'invio definitivo, la domanda si intende formalmente presentata e il dipendente assume la responsabilità della correttezza, completezza e veridicità di tutte le informazioni contenute nell'istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi inclusi i dati precompilati dal sistema, nella misura in cui vengono confermati dall'interessato, nonché i dati inseriti o modificati direttamente.

3. D: È obbligatorio essere in servizio alla data di scadenza della domanda?

R: Sì. L'essere in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda è un requisito autonomo e indefettibile di ammissione alla procedura. La relativa verifica è effettuata con riferimento alla data e ora di chiusura dell'applicativo.

Con D.D.G. n 486 del 29.01.2026 è stato disposto un differimento tecnico al 27.02.2026, ore 23.59, che opera esclusivamente quale estensione tecnica del tempo utile per completare l'inoltro telematico dell'istanza. In coerenza con quanto disposto nel D.D.G sopra esplicitato si precisa che ai fini dell'ammissione (ivi incluso il requisito dell'essere in servizio) e di tutte le verifiche temporali previste dalla disciplina contrattuale e dagli Avvisi (a titolo esemplificativo: periodi disciplinari e periodi utili ai fini delle risultanze della performance, titoli di studio culturali/professionali, valutazione dell'esperienza professionale), il possesso dei requisiti e i periodi di riferimento restano cristallizzati alla data e ora originaria del 06/02/2026 – ore 23:59. Resta conseguentemente irrilevante, ai fini dell'ammissione e della valutazione, ogni requisito, titolo, periodo o elemento maturato/conseguito successivamente al predetto cut-off, ancorché dichiarato o inserito nell'istanza entro il termine differito.

4. D: Come si verifica il requisito dei “due anni” nel precedente sistema di classificazione?

R: Occorre essere in servizio nella categoria del precedente sistema da almeno due anni al 31/12/2023.

Rif: art. 2, co. 1 CCRI (secondo alinea).

5. D: Che cosa si intende con l'espressione essere in servizio nella categoria del precedente sistema di classificazione? A quale sistema di classificazione del personale si sta facendo riferimento?

R: Con l'espressione essere in servizio nella categoria del precedente sistema di classificazione, essendo il CCRI del 16 settembre 2025, applicativo dell'art 18 del CCRL 2019 - 2021, si fa riferimento al previgente ordinamento di classificazione del personale adottato dall'Amministrazione regionale siciliana, e introdotto con Decreto presidenziale 22 giugno 2001, nn. 9 e 10 – riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n 10 – formalmente costituito in “*categorie*” come di seguito riportate:

- 1) **Categoria A** – Operatore
- 2) **Categoria B** – Collaboratore
- 3) **Categoria C** – Istruttore direttivo
- 4) **Categoria D** - Funzionario direttivo

Rif.: art 2 CCRI 16/09/2025, Avviso pubblico indizione della procedura ex art. 2, comma 1, lett. b);

6. D: Come si soddisfa il requisito richiesto di essere in servizio nella categoria del precedente sistema di classificazione da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2023?

R: Il requisito è soddisfatto se alla data del 31 dicembre 2023, risulta maturata un'anzianità di almeno due anni nella medesima categoria del precedente ordinamento richiesta dalla procedura.

Ne consegue che un dipendente inserito nei ruoli della Regione siciliana potrà concorrere, ad esempio, al differenziale stipendiale per l'Area dei Funzionari se, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 del CCRI, avrà maturato entro il 31.12.2023 una anzianità di servizio nella **Categoria D** di almeno anni due (2)

Conseguentemente, ove siffatta anzianità di servizio non sia stata maturata, il requisito richiesto non potrà dirsi soddisfatto.

7. D: Per il requisito di almeno anni due (Art 2, comma 1, lett, b) è valido il servizio svolto con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale)

R. Si Coerentemente a quanto previsto dall'art 2 del CCRI e degli Avvisi pubblici che ne sono pedissequa applicazione *“L'anzianità di servizio maturata con contratto a tempo determinato in continuità con l'immissione nei ruoli regionali è equiparata a quella a tempo indeterminato”*

8. D: Per il requisito di almeno anni due da maturare entro il 31.12.2023 (Art 2, comma 1, lett, b – Avviso pubblico di indizione della procedura) è valido il servizio svolto prima dell'immissione nei ruoli della Regione Siciliana presso altre Amministrazioni pubbliche? E' possibile avere chiarimenti sulla possibilità di partecipazione alle progressioni economiche per i dipendenti neo assunti ?.

La partecipazione alla procedura selettiva di attribuzione dei differenziali stipendiali richiede il requisito dell'essere in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura; l'essere in servizio nella categoria del precedente sistema di classificazione da almeno due anni alla data del 31.dicembre 2023; non aver goduto nei due anni antecedenti al 1 gennaio 2024, di alcuna progressione orizzontale o verticali.

Orbene, come esplicitato nella Faq n 6, con l'espressione essere in servizio nella categoria del precedente sistema di classificazione si fa riferimento esclusivamente al sistema di classificazione del personale adottato dalla Regione siciliana – come disciplinato dai decreti presidenziali sopra menzionati – sicché , il requisito afferente all'anzianità di servizio minimale richiesta - da possedere entro la data del 31 dicembre 2023 - deve essere stato espletato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Chiarito questo punto occorre precisare , al fine evitare equivoci di natura interpretativa, la condizione in cui versa il lavoratore che effettua una progressione verticale nonché quella del lavoratore assunto in seguito a vincita di concorso pubblico, con riferimento alla possibilità di poter partecipare alla procedura selettiva di attribuzione del differenziale stipendiale.

Orbene, sul punto non può non esplicitarsi che il dipendente che effettua una progressione verticale dovrà attendere tre anni - termine che può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4 con decisione da assumere in sede di contrattazione integrativa - **prima di poter partecipare a una procedura di progressione economica.**

Analoga situazione normativa è prevista per il lavoratore neo assunto a seguito di procedura concorsuale. (Cfr. ARAN CFC114b del 7 aprile 2023 e CSAN127a del 4 agosto 2023).

Sulla questione giova evidenziare il costante orientamento espresso in sede Aran secondo cui il lavoratore neo assunto dovrà attendere 3 anni - ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa - **prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.**

L'Agenzia – più volte sollecitata a pronunciarsi *in subiecta materia* – ha puntualmente espresso come il requisito richiesto ***“rappresenta l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'inquadramento nell'area (mediante assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell'ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva.”***

A questo si aggiunge l'ulteriore requisito - previsto sempre in sede Aran - che ancora la partecipazione del dipendente alle progressioni economiche - indette dall'Amministrazione pubblica - alla presenza in servizio rispetto all'inizio dell'anno di riferimento (nel caso delle procedure in parola – decorrenza 1 gennaio 2024) Pertanto – conclude l'Aran - i lavoratori assunti dopo tale data, anche se trasferiti tramite mobilità volontaria, non possono essere inclusi nelle progressioni economiche indette per quell'anno: questo ulteriore orientamento applicativo espresso dall'Agenzia chiarisce ulteriormente, che la partecipazione alla progressione economica è limitata ai dipendenti già presenti in servizio rispetto all'inizio dell'anno di riferimento.

9. D: Sono inserita nei ruoli della Regione Siciliana a seguito di mobilità. Posso partecipare alla procedura?

R: Si La mobilità è espressamente contemplata dal CCRI: se oggi appartieni ai ruoli dell'Amministrazione regionale (anche per mobilità) puoi presentare la domanda se sei in possesso di **tutti i requisiti espressamente previsti dell'art. 2 CCRI.**

A tal riguardo si rappresenta che rispetto al requisito richiesto di non aver avuto , **nei due anni antecedenti al 1° gennaio 2024**, alcuna progressione orizzontale o verticale la fonte negoziale prevede che per *“la verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate durante la vigenza del precedente sistema di classificazione, nonché di quelle eventualmente conseguite presso altre amministrazioni dalle quali il dipendente provenga per mobilità”*

La disposizione richiamata conferma – ancora una volta - il requisito previsto dal CCRI del 16 settembre 2025 – quale presupposto autonomo e indifettibile - **costituito dall'assenza temporale di anni due di progressione orizzontale e/o verticale per poter partecipare alla procedura selettiva di attribuzione dei differenziali stipendiali.**

L'accertamento di siffatto requisito, nel caso peculiare della mobilità, implica anche la verifica delle progressioni economiche eventualmente avute dal/dalla dipendente presso l'amministrazione pubblica dalla quale provenga per mobilità.

10. D. Ho avuto un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione diversa dall'Amministrazione regionale. L'esperienza maturata concorre nell'attribuzione del punteggio?

R. Si. L'esperienza maturata con contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione **viene valutata a titolo di anzianità di ruolo presso altra P.A.**

11. D. Ho avuto un contratto a tempo determinato presso una pubblica amministrazione diversa dall'Amministrazione regionale. L'esperienza professionale maturata viene valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio?

R. No. Il CCRI di regolamentazione della procedura selettiva di attribuzione dei differenziali stipendiali e gli Avvisi pubblici di indizione delle relative procedure riconoscono esclusivamente **l'anzianità di ruolo presso altre P.A.**

L'anzianità non di ruolo viene riconosciuta limitatamente al servizio prestato dal lavoratore/lavoratrice con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

A tal riguardo si torna a specificare – a conferma di quanto sopra esplicitato - che l'articolo 2 del CCRI espressamente prevede che *“l'anzianità di servizio maturata con contratto a tempo determinato in continuità con l'immissione nei ruoli regionali è equiparata a quella a tempo indeterminato”*

Nel caso in cui nella compilazione dell'istanza sia stata inserita una esperienza professionale maturata nell'ambito di un contratto a tempo determinato presso altra P.A., la stessa non avrà refluenza rispetto dell'attribuzione del punteggio in quanto non tipizzata dalla fonte negoziale di disciplina della procedura in parola.